




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 982 e abb.-A

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani

N. 32 – 19 marzo 2024



Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 982 e abb.-A

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani

N. 32 – 19 marzo 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1-2.....	- 3 -
DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DI ALCUNI TEATRI ITALIANI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	982 e abb.-A
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Amorese (FdI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il provvedimento in esame disciplina la dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione VII (Cultura) a conclusione dell'esame in sede referente (seduta del 14 marzo 2024) e ora all'esame dell'Assemblea.

I testi iniziali e gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Si evidenzia che, fra le proposte di legge abbinate all'atto C 982, una è stata già approvata dal Senato in prima lettura: si tratta della proposta C 1584 (già S 821), "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza"; nella presente scheda, al fine di corroborare l'analisi degli effetti finanziari, si darà dunque conto dell'esame parlamentare presso la Commissione Bilancio del Senato. Le restanti proposte abbinate sono state, invece, presentate presso la Camera.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-2

Dichiarazione di monumento nazionale di alcuni teatri italiani

Normativa vigente In merito alla dichiarazione di monumento nazionale – al centro della presente proposta di legge – si ricorda che l'articolo 6 della legge 153 del 2017 ha modificato l'articolo 10, comma 3, lettera *a*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,

introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".

Si rammenta che all'articolo 6 ora citato non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Nel corso dell'esame parlamentare (C. 4314 della XVII legislatura), la rappresentante del Governo ha precisato, presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 12 aprile 2017) che "la dichiarazione di monumento nazionale [...] con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio." Tale concetto veniva riaffermato nel testo della successiva relazione tecnica di passaggio dell'A.S. 2810 (17 maggio 2017) nella quale il Governo osservava che "la dichiarazione di monumento nazionale, rappresentando esclusivamente un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di per sé non comporta nuovi o maggiori oneri". Prima dell'intervento del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale, "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" (cioè, anteriori al Codice) e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. In particolare, il novellato articolo 10, comma 3, lettera d), prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.

La norma dichiara Monumenti nazionali quarantasei teatri presenti sul territorio nazionale (articolo 1, comma 1).

Si tratta nello specifico dei seguenti teatri: Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste; Teatro «Gaetano Donizetti» di Bergamo; Teatro Grande di Brescia; Teatro Sociale di Como; Teatro alla Scala di Milano; Teatro Regio di Torino; Teatro Carlo Felice di Genova; Teatro comunale «Mario Del Monaco» di Treviso; Teatro Olimpico di Vicenza; Teatro La Fenice e il Teatro Malibran di Venezia; Teatro «Carlo Goldoni» di Venezia; Teatro municipale di Piacenza; Teatro municipale di Casale Monferrato; Teatro Regio di Parma; Teatro Farnese di Parma; Teatro municipale «Romolo Valli» di Reggio Emilia; Teatro comunale di Bologna; Teatro Guglielmi di Massa; Teatro Manzoni di Pistoia; Teatro comunale del Giglio di Lucca; Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca); Teatro del Maggio musicale fiorentino; Teatro Verdi di Firenze; Teatro Verdi di Pisa; Teatro Petrarca di Arezzo; Teatro dei Rinnovati di Siena; Teatro Signorelli di Cortona; Sferisterio di Macerata;

Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno; Teatro Morlacchi di Perugia; Teatro Caio Melisso di Spoleto; Teatro comunale «Nazzeno De Angelis» dell'Aquila; Teatro dell'Unione di Viterbo; Teatro Flavio Vespasiano di Rieti; Teatro Argentina di Roma; Teatro Valle di Roma; Teatro D'Annunzio di Latina; Teatro di San Carlo di Napoli; Teatro Petruzzelli di Bari; Teatro comunale «Niccolò Piccinni» di Bari; Teatro municipale «Giuseppe Verdi» di Salerno; Teatro comunale «Alfonso Rendano» di Cosenza; Teatro Politeama di Catanzaro; Teatro comunale «Francesco Cilea» di Reggio Calabria; Teatro Massimo di Palermo; Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» di Catania.

Il comma 2 precisa che la dichiarazione di cui al comma 1 non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si rammenta che il codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina, nella Parte II (articoli da 10 a 130), i beni culturali, dettando misure di Tutela (Titolo I, articoli da 10 a 100), di Fruizione e valorizzazione (Titolo II, articoli da 101 a 127) nonché Norme transitorie e finali (Titolo III, articoli 128-130). I sopra citati articoli 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, la verifica e la dichiarazione di interesse culturale: ai sensi di questi articoli, i beni culturali per i quali è accertato l'interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del Titolo I (Tutela dei beni culturali) e la dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse culturale. Le disposizioni del Titolo I includono: la vigilanza ministeriale, specifiche procedure autorizzatorie, la possibilità di ordinare misure cautelari e preventive ecc., determinati obblighi conservativi, sia in capo allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici, sia in capo ai proprietari dei beni, la facoltà di concedere contributi ministeriali, i presupposti e le modalità per l'accessibilità al pubblico dei beni culturali, limitazioni alla circolazione dei beni del demanio culturale e per il commercio e l'esportazione dei beni, una disciplina particolare di ritrovamenti e scoperte e dell'espropriazione ecc.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarati monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati.

La norma fa espressamente salvo quanto previsto (già a legislazione vigente) dall'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che consente – al sussistere di determinati presupposti – la dichiarazione di monumento nazionale.

Il comma 4, infine, prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro della cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e la procedura per il conferimento della qualifica di monumento nazionale a ulteriori teatri storici e altri beni culturali ai sensi del comma 3.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai cui sensi dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta che, fra le proposte di legge abbinata all'atto C 982, una è stata già approvata dal Senato in prima lettura: si tratta della proposta C 1584 (già S 821), "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza". Nel corso dell'esame parlamentare dell'atto S 821 presso la **Commissione Bilancio del Senato** la rappresentante del **Governo**, in risposta a una richiesta di chiarimenti della relatrice, ha rappresentato "che la nuova qualificazione giuridica del Teatro Olimpico di Vicenza è eminentemente formale e concerne solo la qualificazione dell'immobile quale bene culturale e che nulla ha a che fare con un museo o altro istituto o luogo della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incidendo solo sulla sua migliore tutela" e ha confermato "pertanto che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." (seduta dell'11 ottobre 2023).

La Commissione Bilancio del Senato ha conseguentemente reso alla Commissione Cultura un **parere non ostativo** (medesima seduta), poi ribadito per l'Assemblea (seduta del 28 novembre 2023).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, all'articolo 1 dichiara monumento nazionale quarantasei teatri presenti sul territorio nazionale (comma 1) e precisa che tale dichiarazione non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale (comma 2); inoltre, più in generale, prevede che, con decreto del Ministro della cultura possano essere dichiarati monumenti nazionali¹, ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati (comma 3), secondo la procedura demandata a un futuro regolamento ministeriale (comma 4).

L'articolo 2 reca una generale clausola di invarianza finanziaria.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che:

- siffatte dichiarazioni di monumento nazionale sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica (vedi *infra* una ricostruzione esemplificativa);

- nel corso dell'esame presso il Senato di una delle proposte abbinata (C. 1584, già S. 821, "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza"), la rappresentante del Governo ha confermato che dal provvedimento non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la Commissione Bilancio del Senato ha quindi reso parere non ostativo²;

¹ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che consente – al sussistere di determinati presupposti – la dichiarazione di monumento nazionale.

² Seduta dell'11 ottobre 2023.

- il provvedimento esclude che dalla dichiarazione di monumento nazionale derivino la verifica e la dichiarazione di interesse culturale (con ciò escludendo che ai beni si applichino automaticamente le particolari misure di tutela previste dal codice dei beni culturali);

- il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria.

In merito a tali aspetti sarebbe comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 6 della legge 153 del 2017, ha introdotto una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale". Alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Nel corso dell'esame parlamentare (C. 4314 della XVII legislatura), la rappresentante del Governo ha precisato, presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 12 aprile 2017) che "la dichiarazione di monumento nazionale [...] con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio." Tale concetto veniva riaffermato nel testo della successiva relazione tecnica di passaggio dell'AS 2810 (17 maggio 2017) nella quale il Governo osservava che "la dichiarazione di monumento nazionale, rappresentando esclusivamente un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di per sé non comporta nuovi o maggiori oneri". E infatti nella XVIII legislatura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito all'Atto Senato 1658 (Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, ora legge n. 20 del 2022) il Governo, con nota RGS rilevava che: "Con riferimento alla relazione tecnica tramessa dal MIBACT, la stessa afferma che la dichiarazione di "monumento nazionale" recata dal disegno di legge in argomento "non potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto gli eventuali, ulteriori interventi di conservazione e manutenzione, nonché le possibili nuove iniziative di valorizzazione, sarebbero imputati alle disponibilità già iscritte in bilancio ai sensi della normativa vigente in materia, né la qualificazione di monumento nazionale comporta in sé un impegno di spesa di qualsiasi natura, da parte dell'Amministrazione, al di fuori di tali disponibilità." Nella stessa legislatura, in merito all'AC 3257 (ora legge n. 125 del 2021), che dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua di Venezia (senza apposita clausola di invarianza), nella seduta della V Commissione del 14 settembre 2021, il Governo nelle risposte alle richieste di chiarimento ha affermato che la dichiarazione "non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la qualificazione di monumento nazionale non comporta alcun impegno di spesa di qualsiasi natura, da parte dell'Amministrazione, rispetto alle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente".

Nel corso della presente legislatura si ricorda il caso, sopra descritto, relativo all'AS 821.

In altri analoghi casi alla dichiarazione di monumento nazionale non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.